

N. R.G. 82693/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 82693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] nato in Nigeria [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE NON COSTITUITO

e con l'intervento del P.M. .

OGGETTO DELLA CAUSA: riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (art. 35 D.lgs. 28/1/2008 n. 25).

Premesso che con ricorso depositato in data 21.12.2015 ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 25/2008 e successive modifiche, [REDACTED] nato in Nigeria [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di voler annullare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 05.10.2015 [REDACTED] e, per l'effetto, di voler riconoscere ad esso ricorrente: in via principale, lo *status* di rifugiato e, in via subordinata, il diritto di asilo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, della Cost., nonché in via ulteriormente gradata la protezione sussidiaria ovvero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che ha addotto, a sostegno della domanda, di provenire da una zona estremamente violenta della Nigeria e l'assenza, in tale zona, di possibilità per i civili di accedere a forme di assistenza umanitaria;

che il convenuto Dicastero non si é costituito in giudizio;

che la causa, istruita attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione e l'esame del ricorrente - il quale ha precisato di provenire dal nord della Nigeria e di essere cristiano, come si evince anche dall'allegazione dell'attestato di frequenza di una parrocchia in Italia - è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.02.2017 con termine di giorni 60 per il deposito di note e documenti;

ritenuto che, tanto premesso, il provvedimento della Commissione, pur succintamente motivato, ha dato

conto delle specifiche ragioni poste a fondamento del diniego, avendo riguardo alla carenza di credibilità e di riscontri in ordine alle circostanze riferite dal ricorrente e comunque ritenute dalla Commissione non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.lgs. 251/2007, nonché di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.lgs. 25/2008;

che in ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291);

che puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n. 251, relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

che, tanto premesso, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra;

che, inoltre, quanto alla domanda formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, della Cost., occorre osservare che la stessa non può essere accolta in quanto *"in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico"* (Cass. 1° settembre 2006, n. 18940; Cass. 23 agosto 2006, n. 18353) e, quindi, come diritto privo di autonomo rilievo;

che, di contro, che possono essere ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente;

rilevato che, in particolare, tale misura è consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.lgs. 251/2007, ovverosia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

che, più nel dettaglio, nella fattispecie ricorrono elementi riconducibili all'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, lettera c), del D.lgs. 251/2007 e rilevanti ai fini della protezione sussidiaria;

che, invero, come attestato da Amnesty International, nonché desumibile da informazioni presenti sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri: *"le autorità nigeriane hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del*

porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali terreni di confronto. Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateu State), Kano (Kano State) e Zaria (Stao di Kaduna) [...] Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato”;

che, del resto, il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente nel suo paese di origine a causa di elementi propri della sua situazione;

che l'esistenza di siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, come nel caso della Nigeria, raggiunga un livello così elevato da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subirla (cfr. sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-465/2007);

che, in ogni caso, nei procedimenti in esame la prova può essere valutata con minore rigore, in considerazione della obiettiva difficoltà in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio Paese per salvaguardare la propria incolumità (c.d. principio dell'onere probatorio attenuato, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/1999 n. 11, richiamato da Cass. Sez. I, 26278/2005 e Sez. Un. 27310//2008 e recepito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 251);

che, in conclusione, il rischio di rimanere vittima degli scontri, sia per la pericolosità indiscriminata derivante dalla generale condizione ambientale del paese, sia anche per la specifica storia individuale del ricorrente, consente di ritenere sussistenti i presupposti per accordare al richiedente la protezione sussidiaria prevista dal capo IV del D.lgs. 251/2007, attuativo della Direttiva 2004/83/CE;

che le spese legali possono essere compensate in considerazione della natura del giudizio e della mancata contestazione della domanda;

P.Q.M.

visto l'art. 702 bis c.p.c.:

- 1) annulla il provvedimento impugnato;
- 2) dichiara la sussistenza in capo a [REDACTED], del diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione sussidiaria;
- 3) dichiara compensate le spese legali.

Così deciso in Roma il 10.10.2017.

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]

